

Chi ha l'accompagnamento può uscire da solo?

28 Febbraio 2021



Basta che ci sia il rischio di cadere mentre si cammina per aver diritto all'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps?

L'indennità di accompagnamento (o, come qualcuno la chiama, l'accompagnamento) non viene riconosciuta a tutti i disabili. Non spetta per il solo fatto di avere un'invalidità, anche se si dovesse trattare di un'invalidità al 100%. La legge pone un requisito molto più stringente consistente nell'incapacità a svolgere, da soli, gli atti della propria vita quotidiana. Alla luce di ciò, ci si chiede spesso se chi ha l'accompagnamento può uscire da solo. Il semplice rischio - ma non la certezza - di poter cadere mentre si cammina è presupposto sufficiente per ottenere l'assegno dell'Inps?

La questione è stata spesso chiarita dalla giurisprudenza. Proprio di recente, la Cassazione è tornata sul punto a spiegare quando spetta l'assegno di accompagnamento [1]. Ecco tutti i chiarimenti indispensabili per rispondere a queste domande.

Indice

- [1 A chi spetta l'assegno di accompagnamento](#)
- [2 Chi può cadere ha diritto all'accompagnamento?](#)
- [3 Chi ha l'accompagnamento può uscire da solo?](#)

[A chi spetta l'assegno di accompagnamento](#)

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 222/84, ha diritto all'assegno di accompagnamento per l'assistenza personale continuativa chi è già titolare di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata purché si trovi in una di queste due condizioni:

- nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Questo significa che l'accertamento di una ridotta capacità motoria a causa di una grave menomazione, seppur abbia determinato un'invalidità totale, non è sufficiente ad ottenere l'accompagnamento.

Chi può cadere ha diritto all'accompagnamento?

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento «l'incombente e concreta possibilità di cadute» deve tradursi «in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore» [2].

Di conseguenza, la possibilità di cadute costituisce una circostanza da valutare insieme a tutte le altre del caso concreto ai fini del riconoscimento della sussistenza, o meno, del diritto all'indennità di accompagnamento.

In buona sostanza, il disabile non deve poter "stare in piedi da solo" per ottenere l'assegno dell'Inps.

Chi ha l'accompagnamento può uscire da solo?

Per ottenere l'accompagnamento - abbiamo detto - è necessaria l'incapacità a svolgere da soli gli atti della vita quotidiana o a deambulare senza l'aiuto permanente di un'altra persona. Da questa formula si evince chiaramente che chi ha l'accompagnamento non potrebbe uscire da solo: semmai dovesse riuscirci, vorrebbe dire o che la valutazione medica, eseguita al momento della richiesta del beneficio, non è stata fatta correttamente oppure che la sua malattia è migliorata nei mesi successivi.

Difatti, semmai residuasse in capo al portatore di handicap una - seppur limitata - capacità a camminare da solo significherebbe che, per quanto grave la sua disabilità, questa gli consente comunque la deambulazione in autonomia e, in tal caso, come detto, non c'è spazio per il riconoscimento del beneficio da parte dell'Inps. Dunque, è ben possibile che, in caso di controlli, l'assegno di accompagnamento gli venga revocato per asserito miglioramento.

note

[1] Cass. ord. n. 4994/21 del 24.02.2021.

[2] Cass. n. 20819/2018

Autore immagine: depositphotos.com

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - L, ORDINANZA 2 DICEMBRE 2020 -
24 FEBBRAIO 2021, N. 4994

PRESIDENTE DORONZO - RELATORE MARCHESE

RILEVATO CHE:

CON LA SENTENZA IMPUGNATA, IL TRIBUNALE DI RIETI, PRONUNCIANDO AI SENSI DELL'ART. 445-BIS C.P.C., COMMA 7, HA ACCOLTO L'OPPOSIZIONE DELL'INPS E DICHIARATO INSUSSISTENTI LE CONDIZIONI SANITARIE PERCHÉ M. S. BENEFICIASSE DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;

AVVERSO DETTA SENTENZA, S.M. HA PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CON DUE MOTIVI;

L'I.N.P.S. HA RESISTITO CON CONTRORICORSO;

LA PROPOSTA DEL RELATORE È STATA COMUNICATA ALLE PARTI, UNITAMENTE AL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'ADUNANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO NON PARTECIPATA.

CONSIDERATO CHE:

CON IL PRIMO MOTIVO - AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C., N. 3 - LA RICORRENTE DENUNCIA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 18 DEL 1980, ART. 1, PER AVERE LA CORTE DI APPELLO DISATTESO LE CONCLUSIONI DEL CTU NOMINATO IN SEDE DI ATP E RITENUTO DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SANITARIE UTILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, NONOSTANTE L'ACCERTAMENTO CHE "LA COMPLESSA MENOMAZIONE DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE

INCIDE(SSE) IN MANIERA SIGNIFICATIVA SULLA CAPACITÀ DEAMBULATORIA (...)" E CHE "TALE CONDIZIONE (...) (FOSSE) CAGIONE DI RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA, SPECIE IN AMBITO EXTRADOMICILIARE";

CON IL SECONDO MOTIVO -AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C., N. 5 - LA PARTE DENUNCIA L'OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. L'OMISSIONE È RIFERITA ALL'ACCERTAMENTO DI ESPOSIZIONE DELLA RICORRENTE "AL CONCRETO PERICOLO DI CADUTE";

I DUE MOTIVI, INTIMAMENTE CONNESSI, POSSONO CONGIUNTAMENTE ESAMINARSI;

DEVE PREMETTERSI, IN VIA GENERALE, CHE IL GIUDICE DI MERITO SOTTOPONE (ID EST: DEVE SOTTOPORRE) A VAGLIO CRITICO LE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, SICCHÉ, ALL'ESITO, PUÒ TANTO CONDIVIDERLE E PORLE A FONDAMENTO DEL DECISUM, QUANTO DISATTENDERLE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO E DEL LIBERO APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE A LUI SPETTANTI. IL GIUDIZIO IN TAL MODO RESO È SINDACABILE DA QUESTA CORTE NEI LIMITI IN CUI LO È OGNI PERCORSO MOTIVAZIONALE POSTO A GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE DI MERITO;

NELLA FATTISPECIE CONCRETA, SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE, LA SENTENZA IMPUGNATA NON CONTIENE AFFERMAZIONI IN CONTRASTO CON ENUNCIATI NORMATIVI O PRINCIPI DI QUESTA CORTE;

IL TRIBUNALE HA DISATTESO LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DELL'UFFICIO, OSSERVANDO COME LA SUSSISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ NELLA DEAMBULAZIONE, CON NECESSITÀ DI APOGGIO BILATERALE, NON FOSSE, EX SE, IDONEA A INTEGRARE IL PRESUPPOSTO SANITARIO UTILE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO;

L'AFFERMAZIONE È CORRETTA E COERENTE CON GLI ARRESTI DI QUESTA CORTE CHE INTANTO VALORIZZANO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO SANITARIO UTILE PER L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO "L'INCOMBENTE E CONCRETA POSSIBILITÀ DI CADUTE" IN QUANTO TALE CONDIZIONE SI TRADUCA, IN FATTO, "IN UNA INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (TALE) DA RENDERE, CONSEGUENTEMENTE, NECESSARIO IL PERMANENTE AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE" (IN MOTIVAZIONE, V., PER ESEMPIO, CASS. N. 20819 DEL 2018);

IN ALTRE PAROLE, COME PER LE PATOLOGIE ONCOLOGICHE, IN RELAZIONE ALLE QUALI, PER ESEMPIO, QUESTA CORTE HA AFFERMATO CHE IL PROBLEMA

DEL TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO E DEGLI EFFETTI COLLATERALI DELLO STESSO NON PUÒ ESSERE RISOLTO IN ASTRATTO, DOVENDOSI PIUTTOSTO VALUTARE, IN CONCRETO, CASO PER CASO, SE ESSO COMPORTI, PER LA DURATA DELLA TERAPIA, IL TIPO DI DOSAGGI E LA NATURA DEGLI EFFETTI SUL SINGOLO PAZIENTE, LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA L. N. 18 DEL 1980, ART. 1 (CASS. N. 18126 DEL 2014; CASS. N. 7273 DEL 2011; CASS. N. 25569 DEL 2008), NELLO STESSO MODO, QUANDO VIENE IN RILIEVO -ED ANZI È ACCERTATA- LA POSSIBILITÀ DI CADUTE, LA STESSA NON È SITUAZIONE GIUDICABILE IN ASTRATTO, CON L'AFFERMAZIONE CHE COMPORTI SEMPRE E DI PER SÉ, OPPURE NON COMPORTI, IL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (RECTE L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO) MA COSTITUISCE UNA CIRCOSTANZA DI FATTO DA VALUTARE UNITAMENTE ALLE ALTRE DEL CASO CONCRETO AI FINI DEL GIUDIZIO DI SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 1 CIT.. NELL'IPOTESI IN ESAME, IL GIUDICE DI MERITO SI È FATTO CARICO DELLA VERIFICA A LUI DEMANDATA E SI È OCCUPATO DI OGNI NECESSARIO PROFILO; ALL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO DI FATTO, HA, INFATTI, ESPRESSO IL CONVINCIMENTO DI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER NON ESSERE "IL RISCHIO DI CADUTE TALE DA DETERMINARE IN FATTO UNA INCAPACITÀ A COMPIERE GLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA";

I RILIEVI MOSSI - E QUI VIENE A SCRUTINARSI IN PARTICOLARE IL SECONDO MOTIVO- NON DENUNCIANO L'OMISSIONE DI FATTI DECISIVI OVVERO DI CIRCOSTANZE CHE, QUALORA VALUTATE, POTREBBERO, CIASCUNA, IN TERMINI DI ELEVATO GRADO LOGICO DI PREGNANZA, SOVERTIRE L'ESITO DELLA PRONUNCIA IMPUGNATA, SICCHÉ "SI IMPONE LA RIVISITAZIONE DEL GIUDIZIO, DA SVOLGERE TENENDO CONTO ANCHE DELLA CIRCOSTANZA PRETERMESSA" (CASS. N. 26764 DEL 2019, IN MOTIVAZIONE). COME SVILUPPATE, LE CRITICHE ESPRIMONO UN MERO DISSENSO DIAGNOSTICO CHE SI TRADUCE IN UN'INAMMISSIBILE CRITICA DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, IRRILEVANTE IN QUESTA SEDE DI LEGITTIMITÀ;

SULLA BASE DELLE SVOLTE ARGOMENTAZIONI, IL RICORSO VA DUNQUE RIGETTATO;

NON SI FA LUOGO A PRONUNCIA SULLE SPESE, AVENDO LA PARTE RICORRENTE RESO LA AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152 DISP. ATT. C.P.C.; SUSSISTONO INVECE I PRESUPPOSTI PROCESSUALI PER IL VERSAMENTO, DA PARTE DELLA RICORRENTE DELL'ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO, SE DOVUTO.

P.Q.M.

LA CORTE RIGETTA IL RICORSO.

AI SENSI DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002, ART. 13, COMMA 1-QUATER, DÀ ATTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI PER IL VERSAMENTO, DA PARTE DELLA RICORRENTE, DELL'ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO, PARI A QUELLO PREVISTO PER IL RICORSO, A NORMA DELLO STESSO ART. 13, COMMA 1-BIS, SE DOVUTO.

(da www.laleggepertutti.it)